

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE - INTEGRAZIONE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio della Comunità avente ad oggetto

“Art. 175, commi 1, 2, 3 e 9-bis del D.lgs. 267/2000 e s.m. – Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e Documento unico di programmazione 2017-2019. I variazione”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, revisore dei conti per il triennio 12/03/2017-11/03/2020 nominato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 4 del 02/03/2017

- ricevuta in data 22/05/2017 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio della Comunità avente ad oggetto *“Art. 175, commi 1, 2, 3 e 9-bis del D.lgs. 267/2000 e s.m. – Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e Documento unico di programmazione 2017-2019. I variazione”* corredata dai relativi prospetti contabili;
- preso atto in data odierna della necessità dell’Ente di prevedere un’ulteriore variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2019 consistente nella previsione di maggiori spese correnti per Euro 43.000,00 finanziate da maggior entrate per canoni aggiuntivi lett. e) di pari importo;
- preso atto, pertanto, della necessità di integrare il precedente parere sulla proposta di prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 della Comunità delle Giudicarie emesso in data 22 maggio 2017 con le nuove variazioni indicate al precedente alinea;
- ritenuto di predisporre il presente parere in sostituzione del parere emesso in data 22 maggio 2017 in quanto relativo a tutte le variazioni previste della proposta di deliberazione del Consiglio della Comunità avente ad oggetto *“Art. 175, commi 1, 2, 3 e 9-bis del D.lgs. 267/2000 e s.m. – Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e Documento unico di programmazione 2017-2019. I variazione”* come aggiornate alla data odierna;
- vista la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 3 di data 02/03/2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ed il Documento unico di programmazione 2017-2019;

- visto quanto disposto dall'articolo 18, c. 2 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 che stabilisce che i principi che informano la disciplina della contabilità e dei bilanci delle Comunità vengano definiti con un apposito regolamento e che, fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei Comuni nonché quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della Comunità, fatto salvo per le norme relative alla contabilità economica che, fino all'entrata in vigore del regolamento, si applicano esclusivamente alle Comunità con Comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- vista la legge provinciale 09/12/2015, n. 18 recante “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 ed altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009, n. 42)” che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 03/08/2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- preso atto, pertanto, che, in ragione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dall'esercizio 2017 trovano applicazione, quanto alle variazioni di bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, l'articolo 175;
- visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie;
- vista la legge di stabilità per il 2016 che, in sostituzione del patto di stabilità, introduce a partire dal 2016

un meccanismo di equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza che non potrà mai essere negativo, calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito delle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);

- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

CONSIDERATO

- ✓ che le motivazioni delle variazioni proposte, dettagliatamente indicate nella proposta di deliberazione, possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti;
- ✓ che le variazioni in argomento non comportano alcuna modifica alla programmazione triennale dei lavori pubblici;
- ✓ che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti;
- ✓ che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo, calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito dalle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);
- ✓ che la variazione pareggia e che, quindi, viene rispettato l'equilibrio generale di bilancio come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE	Competenza 2017	Cassa 2017	2018	2019
<i>Maggiori entrate correnti</i>	€ 382.000,00	€ 382.000,00	€ -	€ -
<i>Maggiori entrate in conto capitale</i>	€ 116.859,45	€ 116.859,45	€ -	€ 43.000,00
<i>Maggiori entrate per partite di giro</i>	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -
<i>Totale risorse disponibili</i>	€ 498.859,45	€ 518.859,45	€ -	€ 43.000,00

MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE	Competenza 2017	Cassa 2017	2018	2019
<i>Maggiori spese correnti</i>	€ 382.000,00	€ 402.000,00	€ -	€ 43.000,00
<i>Maggiori spese in conto capitale</i>	€ 116.859,45	€ 116.859,45	€ -	€ -
<i>Totale risorse utilizzate</i>	€ 498.859,45	€ 518.859,45	€ -	€ 43.000,00

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'effettuazione di tali variazioni, sottoponendole all'approvazione del Consiglio della Comunità.

Trento, 29 maggio 2017

Il Revisore

dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)